



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

Parere 01/2022

(presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, del TFUE)

**sulla proposta di regolamento
relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti
politici europei e delle
fondazioni politiche europee
formulata dalla Commissione**

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01 - 04
Osservazioni generali	05 - 09
Osservazioni specifiche	10 - 49
Incidenza finanziaria della presente proposta sul bilancio dell'UE	10 - 11
Prestiti	12
Cofinanziamento	13 - 15
Risorse proprie aggiuntive	16 - 19
Contributi	20 - 27
Contributi provenienti da paesi non appartenenti all'UE	20 - 24
Contributi – altre osservazioni	25 - 27
Donazioni	28 - 29
Obblighi di rendicontazione	30 - 32
Sanzioni	33 - 38
Finanziamento di campagne referendarie	39 - 43
Trasparenza della pubblicità politica	44 - 47
Responsabilità dell'Autorità e del Parlamento europeo	48
Semplificazione del quadro giuridico	49
Allegato	
Riferimenti incrociati tra gli articoli della proposta e le osservazioni della Corte	

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 287, paragrafo 4,

vista la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee formulata dalla Commissione,

vista la richiesta di un parere presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 21 gennaio 2022,

vista la richiesta di un parere presentata dal Parlamento europeo e pervenuta alla Corte il 31 gennaio 2022,

considerando quanto segue:

- 1) I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non sono organismi creati dall'Unione ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1 del TFUE, e non sono dunque soggetti all'audit della Corte. Tuttavia, poiché ricevono fondi a carico del bilancio dell'UE, la Corte è competente per espletare audit basati sull'esame dei loro registri e su visite presso le loro sedi, alle condizioni stabilite dall'articolo 287 del TFUE.
- 2) I fondi che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ricevono da fonti diverse dal bilancio UE non sono automaticamente soggetti all'audit della Corte. Tuttavia, data l'interazione tra i finanziamenti UE e quelli provenienti da altre fonti, la Corte può anche aver bisogno di esaminare questi ultimi nel corso del proprio lavoro di audit.
- 3) Gli audit espletati dalla Corte ai fini della dichiarazione di affidabilità per il 2019 e il 2014 hanno individuato debolezze nelle procedure di appalto e dichiarazioni di spesa non ammissibili da parte di partiti politici europei.
- 4) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ed è stato in seguito modificato due volte².

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

² Modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, e dal regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019.

- 5) Conformemente alla clausola di revisione prevista dal regolamento (articolo 38), il Parlamento europeo³ e la Commissione europea⁴ hanno presentato relazioni separate sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- 6) Il 25 novembre 2021, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee⁵ (in appresso: la proposta) che sostituirà il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

³ Relazione del Parlamento europeo (A9-0294/2021), del 26 ottobre 2021, sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2021/2018(INI)), seguito dalla risoluzione dell'11 novembre 2021.

⁴ COM(2021) 717 final del 23.11.2021.

⁵ COM(2021) 734 final, 2021/0375 (COD) del 25.11.2021.

Introduzione

01 Il trattato⁶ dispone che i partiti politici europei contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Attualmente vi sono dieci partiti politici europei e fondazioni politiche europee affiliate registrati⁷.

02 L'importo totale dei finanziamenti dell'UE disponibili per i partiti politici europei è aumentato nel corso del tempo, passando da un importo iniziale di 6,5 milioni di euro nel 2004⁸ a 46 milioni di euro nel 2021⁹. I finanziamenti concessi alle fondazioni politiche europee sono aumentati da 5 milioni di euro nel 2008 a 23 milioni di euro nel 2021. Ai sensi dell'attuale regolamento, il 10 % del bilancio annuale è ripartito in parti uguali tra i partiti ammissibili, mentre il restante 90 % è ripartito in ragione della quota di deputati al Parlamento europeo affiliati a un partito. I finanziamenti sono distribuiti a titolo di prefinanziamento.

03 L'importo finale del finanziamento è stabilito in base a una relazione di un revisore esterno e a controlli effettuati rispettivamente dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in appresso: "l'Autorità") e dall'ordinatore del Parlamento europeo. Le spese ammissibili coprono le spese per riunioni, conferenze, personale, studi e campagne elettorali per le elezioni europee. L'Autorità registra i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e può imporre sanzioni.

⁶ Articolo 10, paragrafo 4 del [trattato sull'Unione europea](#).

⁷ Fonte: [Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee](#).

⁸ Servizio ricerca del Parlamento europeo: *Statute and funding of European political parties under Regulation 1141/2014 (Ex-post evaluation)*, pagg. 29-31.

⁹ Bilancio del Parlamento europeo per il 2021, pag. 46.

04 In base alla relazione della Commissione¹⁰, la proposta mira a:

- aumentare la sostenibilità finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee;
- agevolare le interazioni con i partiti nazionali che ne sono membri, cosicché i partiti politici europei possano partecipare più facilmente alle campagne nazionali su tematiche riguardanti l'UE;
- colmare le lacune rimanenti in materia di fonti e trasparenza dei finanziamenti (in particolare le donazioni e i finanziamenti provenienti da paesi terzi);
- ridurre gli oneri amministrativi eccessivi;
- aumentare la certezza del diritto;
- tener conto del nuovo contesto delle campagne politiche online attualmente emergente, del rischio di ingerenze straniere e di violazione delle norme sulla protezione dei dati nella pubblicità politica.

¹⁰ COM(2021) 734 final, 2021/0375 (COD) del 25.11.2021, pag. 2.

Osservazioni generali

05 Come per i suoi precedenti pareri¹¹ e in linea con il suo mandato, la Corte si concentra su elementi aventi un impatto potenziale sul bilancio dell'UE e, di conseguenza, non esprime opinioni sulle sezioni della proposta che comportano principalmente scelte politiche. Nonostante questa importante riserva, la Corte ritiene che la proposta sia nel complesso coerente con i principali obiettivi dichiarati dalla Commissione (cfr. paragrafo **04**).

06 La Corte accoglie con favore tali disposizioni volte ad aumentare la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come il meccanismo di dovuta diligenza per le donazioni.

07 A giudizio della Corte, la proposta presenta tuttavia una serie di carenze relativamente a:

- prestiti (cfr. paragrafo **12**);
- cofinanziamento (cfr. paragrafi **13-15**);
- risorse proprie aggiuntive (cfr. paragrafi **16-19**);
- contributi provenienti da partiti e organizzazioni membri di paesi non appartenenti all'UE (cfr. paragrafi **20-24**);
- altri contributi e donazioni (cfr. paragrafi **25-29**);
- sanzioni (cfr. paragrafi **33-37**);
- finanziamento delle campagne referendarie nazionali da parte dei partiti politici europei (cfr. paragrafi **39-43**);
- trasparenza della pubblicità politica (cfr. paragrafi **44-47**).

08 La Corte rileva inoltre che la proposta introduce ulteriori obblighi per l'Autorità, che accresceranno la complessità del suo ruolo.

¹¹ La Corte dei conti europea ha pubblicato due pareri sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee: il [parere 1/2013](#) sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e il [parere 5/2017](#) sul regolamento modificativo del 3 maggio 2018.

09 Nella sezione seguente, la Corta formula osservazioni specifiche in merito alla proposta. Ai paragrafi **12**, **37** e **49**, la Corte ribadisce i suggerimenti espressi in precedenza che non sono stati recepiti nella presente proposta. L'*allegato* rimanda a tali osservazioni specifiche con le modifiche proposte.

Osservazioni specifiche

Incidenza finanziaria della presente proposta sul bilancio dell'UE

10 L'allegato alla proposta contenente la scheda finanziaria legislativa fornisce informazioni in merito all'incidenza sul bilancio per l'Autorità dovuta ai costi attesi per l'aggiunta di un membro del personale. La Corte rileva che l'Autorità ha formulato una stima superiore nel suo documento programmatico di bilancio.

11 La relazione della Commissione che accompagna la proposta stabilisce che la riduzione del tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei può esigere l'attribuzione di risorse finanziarie supplementari e che spetta all'autorità di bilancio decidere su base annuale. La Corte osserva pertanto che l'incidenza sul bilancio è incerta.

Prestiti

12 I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee contraggono sempre più prestiti per soddisfare il fabbisogno di risorse proprie¹². Tuttavia, mentre i prestiti sono inclusi nella definizione di "donazioni" e di "contributi dei membri" di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 2 del regolamento, non vi sono disposizioni specifiche sull'origine, sui termini e sulle condizioni dei prestiti, come già indicato in precedenti pareri (cfr. paragrafo 05).

Cofinanziamento

13 L'articolo 20, paragrafo 4, della proposta prevede la riduzione del tasso di cofinanziamento a carico delle risorse proprie dei partiti politici europei dall'attuale 10 % al 5 %. La proposta introduce inoltre un nuovo tasso di finanziamento dello 0 % a carico delle risorse proprie dei partiti politici europei nell'anno delle elezioni del Parlamento europeo. La Commissione motiva le modifiche proposte con le difficoltà incontrate in particolare dai piccoli partiti nel reperire fondi e la volontà di

¹² Servizio ricerca del Parlamento europeo: *Statute and funding of European political parties under Regulation 1141/2014 (Ex-post evaluation)*, pag. 39.

allineare la normativa relativa al tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei con quella applicata alle fondazioni politiche europee.

14 La Corte rileva che il cofinanziamento a carico del bilancio dell'UE è aumentato dal 75 % nel 2004 all'85 % nel 2007 per arrivare al 90 % dal 2018¹³. La Corte non si esprime in merito alla proposta di aumentare il tasso al 95 % poiché si tratta di una decisione politica. Secondo un recente studio svolto per il Parlamento, tale incremento permette di compensare le difficoltà incontrate dai partiti politici europei nel reperire cofinanziamenti e consente loro di raggiungere una maggiore stabilità finanziaria, ma rischia di ridurre i legami diretti già deboli dei partiti politici europei con la società civile e gli Stati membri¹⁴.

15 A giudizio della Corte, la proposta di finanziamento del 100 % nell'anno delle elezioni del Parlamento europeo non è coerente con il concetto di cofinanziamento, in base al quale le risorse non devono provenire interamente dal bilancio dell'UE. La Corte ritiene pertanto che un contributo minimo dovrebbe provenire dalle risorse proprie dei partiti politici europei conformemente alle attuali disposizioni del regolamento finanziario. Inoltre, l'applicazione di due diversi tassi di cofinanziamento da un anno all'altro può rendere complesso il riporto di stanziamenti inutilizzati all'esercizio successivo.

Risorse proprie aggiuntive

16 Attualmente, le fonti di entrate dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, diverse dai fondi ricevuti dal bilancio dell'UE, sono limitate a contributi o donazioni. Una terza categoria di fonti di entrate legate ad attività economiche proprie del partito o della fondazione, definita come "risorse proprie", è proposta all'articolo 2, paragrafo 9, e all'articolo 23, paragrafo 13. Tali "risorse proprie" non devono superare il 5 % del bilancio annuale del partito o della fondazione.

¹³ *Ibidem*, pag. 34.

¹⁴ Studio commissionato dal Parlamento europeo: Edoardo Bressanelli: "*Towards a revision of the Regulation on the statute and funding of European political parties and foundations*", marzo 2022, pag. 52.

17 La Corte ritiene che l'utilizzo del termine "risorse proprie" per definire soltanto le entrate aggiuntive generate dalle attività economiche sia impreciso, poiché, di fatto, vi sono già risorse proprie (entrate da contributi e da donazioni). La Corte suggerisce pertanto di utilizzare un termine più specifico, anche nel titolo dell'articolo 23 della proposta.

18 L'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della proposta precisa che la registrazione di un partito politico europeo è subordinata al fatto che esso non persegua scopi di lucro. Vi è il rischio che alcune attività economiche non siano compatibili con le disposizioni di tale articolo. La Corte suggerisce pertanto di stilare un elenco delle attività economiche che saranno considerate conformi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g).

19 La Corte suggerisce di aggiungere ulteriori disposizioni per evitare il rischio che tali risorse proprie aggiuntive siano riscosse al fine di eludere le norme applicabili ai contributi e alle donazioni, in particolare quelle relative agli importi massimi e all'origine dei fondi, specificate all'articolo 23 della proposta.

Contributi

Contributi provenienti da paesi non appartenenti all'UE

20 L'attuale regolamento non consente ai partiti politici europei di raccogliere contributi da partiti membri con sede al di fuori dell'Unione europea, come spiegato al paragrafo 24.

21 I paragrafi 9 e 10 dell'articolo 23 della proposta autorizzerebbero i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a riscuotere contributi da partiti o organizzazioni membri situati in paesi appartenenti al Consiglio d'Europa. Tali contributi non devono superare il 10 % dei contributi totali in modo da limitare il rischio di ingerenze straniere. Il valore totale dei contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea. La Commissione sostiene che l'obiettivo della proposta è rafforzare la cooperazione con i membri di lunga data che condividono i valori dell'UE. A seguito della Brexit, il Parlamento europeo ha evidenziato la crescente necessità di rivedere le diverse categorie di appartenenza ai partiti e la riscossione delle quote di adesione¹⁵. I partiti

¹⁵ Relazione del Parlamento europeo (A9-0294/2021) del 26 ottobre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei

membri del Regno Unito sono considerati adesso membri di paesi terzi e non sono autorizzati a versare contributi ai sensi dell'attuale base giuridica.

22 Secondo l'allegato I alla proposta della Commissione, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sarebbero tenuti a presentare una dichiarazione in cui si impegnano a far sì che i loro partiti o organizzazioni membri rispettino i valori di cui all'articolo 2 del TUE¹⁶ (membri di paesi dell'UE) o valori equivalenti (membri di paesi non appartenenti all'UE). Tale impegno si aggiungerebbe inoltre alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

23 A giudizio della Corte, la proposta non contiene misure volte ad attenuare in misura adeguata il rischio di ingerenze straniere nei partiti politici europei da parte di membri che versano contributi e hanno sede in paesi appartenenti al Consiglio d'Europa e al di fuori dell'UE. Nella pratica, sarebbe difficile garantire che tali membri rispettino i valori equivalenti di cui all'allegato I alla proposta, dati il carattere generico del termine utilizzato e l'assenza di una definizione chiara. La Corte ritiene inoltre che l'autorizzazione di contributi provenienti da paesi non appartenenti all'UE non sia coerente con quanto disposto da un'altra norma che vieta donazioni da parte di entità con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo (cfr. articolo 23, paragrafo 6, della proposta).

24 La relazione che accompagna la proposta fa riferimento alla sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 nella causa T-107/19¹⁷, nell'ambito della quale il Tribunale ha confermato che un partito con sede al di fuori dell'UE non rientra nella definizione del regolamento di "partito politico" poiché non costituisce un'"associazione di cittadini" (dell'Unione europea) e non è "riconosciuto o istituito conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro". La definizione di partito politico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della proposta rimane invariata. La Corte ritiene che, alla luce della causa T-107/19, i contributi provenienti da partiti membri con sede in paesi non appartenenti all'UE possano ancora essere interpretati come vietati.

[partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee \(2021/2018\(INI\)\)](#), seguito dalla [risoluzione dell'11 novembre 2021](#).

¹⁶ Rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

¹⁷ Cfr. [sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 nella causa T-107/19](#).

Contributi – altre osservazioni

25 A fini della trasparenza, la Corte ritiene che le informazioni sui contributi ricevuti dai singoli membri (persone fisiche) di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea debbano essere rese pubbliche alla stregua dei contributi ricevuti dai partiti o dalle organizzazioni membri. La Corte suggerisce pertanto di inserire un riferimento all'articolo 23, paragrafo 11, nell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), della proposta, nel debito rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

26 L'articolo 23, paragrafo 11, secondo comma, stabilisce che la soglia di 18 000 euro all'anno e per ciascun membro per i contributi provenienti da singoli membri non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale. La Corte suggerisce di eliminare il secondo comma dell'articolo 23, paragrafo 11, nell'interesse della parità di trattamento.

27 A giudizio della Corte, vi è un errore redazionale nel primo comma dell'articolo 23, paragrafo 11, che dovrebbe fare riferimento ai paragrafi 9 e 10 anziché ai paragrafi 8 e 9.

Donazioni

28 Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, della proposta, per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 euro i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono ai donatori di fornire le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione e i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute. L'articolo 23, paragrafo 8, precisa che l'Autorità può esigere informazioni supplementari per procedere alle opportune verifiche sulle donazioni qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del regolamento. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo le donazioni e le spese corrispondenti sono comunicate su base settimanale. La Corte accoglie con favore tali disposizioni volte ad aumentare la trasparenza delle donazioni.

29 La Corte rileva che l'articolo 23, paragrafo 6, precisa che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano donazioni o contributi anonimi. La fissazione di una soglia di 3 000 euro per l'identificazione dei donatori di cui all'articolo 23, paragrafo 5, è incompatibile con tale divieto di anonimato.

Obblighi di rendicontazione

30 Attualmente i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno l'obbligo di rendicontazione e sono tenuti a presentare i bilanci annuali e le note di accompagnamento conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede nonché ai principi contabili internazionali. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della proposta sopprime l'obbligo di presentare bilanci annuali in base ai principi contabili internazionali in modo da semplificare gli oneri amministrativi e ridurre i costi.

31 La Corte rileva che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono informazioni al Parlamento europeo affinché effettui verifiche adeguate, che i loro conti sono controllati da un revisore esterno e che l'Autorità fornisce loro modelli standard per la comunicazione di informazioni sulle donazioni e sui contributi.

32 La Corte concorda con l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della proposta che ridurrà gli oneri amministrativi, ma sottolinea l'importanza della necessità di effettuare controlli al fine di ridurre i rischi finanziari per il bilancio dell'UE. Negli ultimi anni, la Corte ha segnalato varie debolezze relative ad appalti pubblici e a spese non ammissibili dichiarate da partiti politici europei¹⁸, che richiedono una maggiore attenzione e fanno sì che la Corte le ritenga spese ad alto rischio.

Sanzioni

33 L'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), della proposta precisa che le sanzioni sono imposte come "una percentuale fissa" del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in caso di violazioni non quantificabili. All'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), della proposta, vengono introdotti intervalli di percentuali senza definire ulteriormente le norme applicabili. La Corte ritiene vi sia un'incongruenza tra i concetti di percentuale fissa e di intervallo di percentuali all'interno dello stesso articolo.

¹⁸ Cfr. paragrafo 9.8 della [relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio finanziario 2019](#) e paragrafo 9.11 della [relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio finanziario 2014](#).

34 L'articolo 21, paragrafo 4, imporrebbe ai partiti politici europei di comprovare che i loro partiti membri abbiano pubblicato "continuativamente" sui loro siti web informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e sull'evoluzione della rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo. L'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto ix) della proposta introduce sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo summenzionato. La Corte suggerisce di definire meglio l'obbligo di pubblicare informazioni sulla rappresentanza di genere poiché il termine "continuativamente" non indica con chiarezza la frequenza con cui tali informazioni devono essere aggiornate.

35 All'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto vi), della proposta, la Commissione propone di sopprimere le disposizioni contenute nell'attuale regolamento che consentono all'Autorità di imporre sanzioni a seguito di inesattezze nei bilanci annuali individuate dagli organismi autorizzati a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Pur comprendendo che tali disposizioni siano state soppresse in considerazione della rimozione dell'obbligo di pubblicare bilanci annuali in base ai principi contabili internazionali, la Corte ritiene che ciò limiterà l'impatto delle revisioni contabili. La Corte suggerisce pertanto di mantenere la possibilità per l'Autorità di imporre sanzioni a seguito di inesattezze individuate dagli organismi autorizzati a effettuare revisioni contabili, anche laddove riguardino i bilanci annuali presentati conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee hanno la loro sede.

36 L'articolo 30 della proposta relativo alle sanzioni precisa i due diversi approcci esistenti nel caso un partito o una fondazione si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

- o articolo 30, paragrafo 1, lettera a) — l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro a titolo di sanzione;
- o articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto v) — in caso di violazioni non quantificabili, l'Autorità irroga sanzioni pecuniarie, ulteriormente precisate all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), punto vi), per un valore del 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.

A giudizio della Corte, la proposta dovrebbe chiarire se tali sanzioni sono cumulative.

37 Le sanzioni imposte in caso di violazioni quantificabili (ad esempio, per un importo irregolare percepito o non dichiarato) sono ancora limitate al 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea (articolo 30, paragrafo 4, lettera b), della proposta), nonostante la Corte abbia suggerito nei suoi precedenti pareri di eliminare tale massimale.

38 La proposta elimina il periodo di tre mesi che intercorre tra una decisione di revoca, da parte dell’Autorità, della registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e l’entrata in vigore di tale decisione. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, la decisione ha efficacia all’atto della notificazione. La Corte concorda sul fatto che tale modifica contribuisca a una maggiore tutela degli interessi finanziari dell’UE.

Finanziamento di campagne referendarie

39 I fondi dei partiti politici europei possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di elezioni del Parlamento europeo a cui essi o i loro membri partecipano. L’attuale normativa non consente il finanziamento (diretto o indiretto) di altri partiti, in particolare dei partiti politici nazionali, e delle campagne referendarie da parte dei partiti politici europei. L’articolo 24, paragrafo 2, della proposta introduce la possibilità di finanziare campagne referendarie se queste riguardano “l’attuazione dei trattati dell’Unione”.

40 I partiti politici nazionali di solito partecipano attivamente alle campagne referendarie. A giudizio della Corte, sarebbe difficile distinguere tra il finanziamento di campagne referendarie e il finanziamento indiretto dei partiti nazionali (per coprire i costi che tali partiti nazionali dovrebbero altrimenti affrontare per le campagne). Il finanziamento indiretto dei partiti nazionali continua a essere vietato dall’articolo 25 della proposta.

41 Inoltre, l’espressione “attuazione dei trattati dell’Unione” non è molto precisa e, nella pratica, sarebbe difficile determinare quali specifiche campagne referendarie siano ammissibili al finanziamento.

42 I referendum organizzati a livello nazionale sono disciplinati dal diritto degli Stati membri. Nella maggior parte degli Stati membri non è autorizzato il finanziamento di partiti nazionali o campagne politiche proveniente dall'estero¹⁹.

43 La Corte ritiene pertanto che, a causa delle difficoltà nel controllare l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sarebbe inopportuno consentire ai partiti politici europei di finanziare campagne referendarie nazionali.

Trasparenza della pubblicità politica

44 L'articolo 5 della proposta introduce l'obbligo per i partiti politici europei di adottare un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica. Inoltre, i partiti politici europei saranno tenuti a trasmettere all'Autorità informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica, che saranno pubblicate dall'Autorità nel repertorio. Gli Stati membri saranno tenuti a designare autorità di regolamentazione nazionali per il controllo del rispetto di tali requisiti e a darne comunicazione all'Autorità.

45 La Corte accoglie con favore l'obiettivo della proposta di aumentare la trasparenza della pubblicità politica. Ritiene tuttavia che le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della proposta non siano sufficientemente chiare per quanto riguarda il coinvolgimento delle autorità nazionali di regolamentazione e la loro cooperazione con l'Autorità. Vi è il rischio di una sovrapposizione di competenze, ad esempio per quanto riguarda i controlli sulla strategia per l'uso della pubblicità politica e sulla trasmissione di informazioni relative ai messaggi di pubblicità politica. La Corte suggerisce di esaminare le responsabilità di ciascun organismo di controllo interessato.

46 I paragrafi 1 e 5 dell'articolo 5 della proposta richiedono ai partiti politici europei di rispettare le disposizioni del regolamento di prossima adozione relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica²⁰, in particolare quando i partiti politici europei si avvalgono di tecniche di targeting o amplificazione che comportano il trattamento di dati personali o quando fanno ricorso a servizi di pubblicità.

¹⁹ Le donazioni provenienti dall'estero non sono autorizzate in 22 dei 27 Stati membri. Fonte: Studio richiesto dalla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo: *Financing of political structures in EU Member States*, giugno 2021, pagg. 17-18.

²⁰ COM(2021) 731 final del 25.11.2021.

47 La Corte non si esprime riguardo ai dettagli di tali disposizioni, che figurano in un'altra proposta di regolamento. Tuttavia, constata che il Garante europeo della protezione dei dati ha pubblicato un parere²¹ sul regolamento relativo al targeting della pubblicità politica e ha suggerito un divieto totale di microtargeting per fini politici e la proibizione di pubblicità mirata condotta sulla base del tracciamento pervasivo.

Responsabilità dell'Autorità e del Parlamento europeo

48 Gli obblighi di controllo sono ripartiti tra l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo. L'articolo 32, paragrafo 3, della proposta impone loro di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito all'interpretazione e all'attuazione del regolamento. Pur accogliendo con favore questa aggiunta, la Corte ritiene che la proposta non affronti in modo esaustivo i rischi di sovrapposizione di responsabilità e di lacune nei controlli:

- Competenze limitate attribuite all'Autorità: l'articolo 28, paragrafo 6, non include esplicitamente l'Autorità tra gli organismi autorizzati a eseguire i necessari controlli e verifiche in loco.
- Ripartizione poco chiara delle responsabilità tra l'Autorità e il Parlamento europeo: l'articolo 34, paragrafo 1, della versione inglese della proposta non esprime con chiarezza chi sia tenuto a recuperare il finanziamento dell'Unione in caso di cancellazione dal registro di un partito politico europeo o una fondazione politica europea.
- Alcune frequenze specifiche dei controlli: l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 1, stabiliscono che l'Autorità verifica "periodicamente" che le condizioni per la registrazione e le disposizioni in materia di governance continuano a essere soddisfatte dai partiti politici europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate.

²¹ Il Garante europeo della protezione dei dati ha pubblicato il suo [parere 2/2022](#), del 20 gennaio 2022, sulla proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica.

- o Due organismi aventi responsabilità analoghe per i controlli: l'articolo 20, paragrafo 1, prevede tra l'altro che l'ordinatore del Parlamento europeo stabilisca le modalità e le condizioni in base alle quali i partiti politici europei possono richiedere un finanziamento. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21 richiedono ai partiti politici europei di includere, nella loro domanda di finanziamento al Parlamento europeo, dettagli relativi al programma politico, al logo e alla rappresentanza di genere. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), l'Autorità ha il diritto di imporre sanzioni qualora ritenga che tali requisiti non siano stati rispettati.

Semplificazione del quadro giuridico

49 Nella proposta e nel regolamento finanziario²² sono state inserite disposizioni specifiche sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Inoltre, la proposta introduce disposizioni in materia di pubblicità politica, la quale sarà disciplinata anche dal nuovo regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica²³ non ancora adottato. La Corte ribadisce il suo precedente parere secondo cui la riduzione del numero di testi giuridici per evitare eventuali sovrapposizioni delle norme semplificherebbe il quadro giuridico.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 7 aprile 2022.

Per la Corte dei conti europea



Klaus-Heiner Lehne
Presidente

²² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

²³ COM(2021) 731 final del 25.11.2021.

Allegato

Riferimenti incrociati tra gli articoli della proposta e le osservazioni della Corte

Articolo della proposta	Osservazione specifica	Paragrafo del parere della Corte dei conti europea
Articolo 2, paragrafo 1	Contributi	24
Articolo 2, paragrafo 7, articolo 2, paragrafo 8	Prestiti	12
Articolo 2, paragrafo 9	Risorse proprie aggiuntive	16
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), articolo 3, paragrafo 2, lettera d)	Contributi	22
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)	Risorse proprie aggiuntive	18
Articolo 5	Trasparenza della pubblicità politica	44
Articolo 5, paragrafo 1	Trasparenza della pubblicità politica	46
Articolo 5, paragrafo 5	Trasparenza della pubblicità politica	46
Articolo 5, paragrafo 6	Trasparenza della pubblicità politica	45
Articolo 7, paragrafo 2	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48
Articolo 11, paragrafo 1	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48

Articolo della proposta	Osservazione specifica	Paragrafo del parere della Corte dei conti europea
Articolo 11, paragrafo 5	Sanzioni	38
Articolo 20, paragrafo 1	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48
Articolo 20, paragrafo 4	Cofinanziamento	13
Articolo 21, paragrafo 3	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48
Articolo 21, paragrafo 4	Sanzioni / Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	34, 48
Articolo 23	Risorse proprie aggiuntive	17, 19
Articolo 23, paragrafo 3	Donazioni	28
Articolo 23, paragrafo 5	Donazioni	28, 29
Articolo 23, paragrafo 6	Contributi / Donazioni	23, 29
Articolo 23, paragrafo 8	Donazioni	28
Articolo 23, paragrafo 9, articolo 23, paragrafo 10	Contributi	21
Articolo 23, paragrafo 11	Contributi	25, 26, 27
Articolo 23, paragrafo 13	Risorse proprie aggiuntive	16
Articolo 24, paragrafo 2	Finanziamento di campagne referendarie	39, 43
Articolo 25	Finanziamento di campagne referendarie	40
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)	Obblighi di rendicontazione	30, 32

Articolo della proposta	Osservazione specifica	Paragrafo del parere della Corte dei conti europea
Articolo 28, paragrafo 6	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a), articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto v), articolo 30, paragrafo 4, lettera a), punto vi)	Sanzioni	36
Articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto vi)	Sanzioni	35
Articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto viii)	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48
Articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto ix)	Sanzioni / Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	34, 48
Articolo 30, paragrafo 4, lettera a)	Sanzioni	33
Articolo 30, paragrafo 4, lettera b)	Sanzioni	37
Articolo 32, paragrafo 3	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48
Articolo 34, paragrafo 1	Responsabilità dell’Autorità e del Parlamento europeo	48

Articolo della proposta	Osservazione specifica	Paragrafo del parere della Corte dei conti europea
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f)	Contributi	25

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della proposta e delle osservazioni della Corte.